

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE
“DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA
DEGLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI”

Art. 1

(Delega al Governo per la riforma degli ordinamenti professionali)

1. Il Governo è delegato a adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di revisione e riordino degli ordinamenti delle professioni di cui all'allegato A alla presente legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro vigilante, sentito il Consiglio nazionale di ciascuna professione. I decreti legislativi di cui al primo periodo sono adottati di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per le disposizioni aventi impatto nelle materie previdenziali e assistenziali e per le disposizioni attuative del criterio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera aa), e di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca per le disposizioni relative ai profili attinenti all'attività universitaria ed ai profili abilitanti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni.

4. Il Governo è delegato a adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.

5. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente le disposizioni con essi incompatibili e recano le disposizioni di coordinamento in relazione alle norme non abrogate o non modificate che restano in vigore per ciascun ordinamento professionale, anche attraverso la eventuale redazione di un testo unico per ciascuna professione regolamentata.

Art. 2

(Principi e criteri direttivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) valorizzare il ruolo sociale ed economico delle professioni regolamentate, e riconoscere il contributo da esse apportato allo sviluppo economico, sociale e culturale del Paese;
- b) garantire l'indipendenza e l'autonomia intellettuale del professionista;
- c) definire le attività professionali riservate o comunque attribuite anche in via non esclusiva a ciascuna professione, prevedendo che agli iscritti negli albi professionali sia riconosciuta competenza specifica nelle materie oggetto della professione come definite dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge; prevedere che, in ogni caso, le competenze siano attribuite agli iscritti in ciascun Albo in coerenza con il percorso formativo di accesso alla professione, come individuato dal titolo di studio, dal tirocinio e dalle materie oggetto dell'esame di abilitazione, ove previsto dalla normativa vigente; in ogni caso, ove previsto, l'oggetto delle singole professioni può essere stabilito solo con legge e deve essere coordinato tra le professioni che svolgono attività simili. Tutto ciò che la legge non indica come attribuito alla competenza di una o più professioni è libero e può essere svolto da tutti i professionisti;
- d) prevedere che l'accesso alle professioni sia libero e, in attuazione dell'articolo 33, comma 5, della Costituzione, avvenga previo superamento di apposito esame di abilitazione, finalizzato alla verifica della coerenza del percorso formativo rispetto alla professione cui si intende accedere se previsto dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, fatte salve le disposizioni della legge 8 novembre 2021, n. 163;
- e) disciplinare l'esame di Stato mediante il sostenimento di apposito esame di abilitazione successivo al perfezionamento degli studi universitari, ove previsto dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge e fatte salve le competenze del Ministero dell'università e della ricerca in materia di esami di Stato di abilitazione alle professioni ai sensi della legge 8 dicembre 1956, n. 1378;
- f) limitare l'uso del titolo professionale a chi è iscritto al relativo albo;
- g) prevedere per le categorie interessate, sentito il Consiglio nazionale competente, una disciplina delle specializzazioni, affidando l'organizzazione dei corsi formativi allo stesso Consiglio nazionale richiedente e agli ordini e collegi territoriali, anche in convenzione con le università;
- h) disciplinare il sistema elettorale degli organi nazionali e territoriali dei singoli Ordini e Collegi professionali uniformandolo ai seguenti principi:

- 1) prevedere in capo agli ordini e collegi territoriali la funzione di rappresentanza degli iscritti nel relativo albo, e in capo ai Consigli nazionali la funzione di rappresentanza istituzionale della categoria professionale;
 - 2) prevedere che le disposizioni di dettaglio, ivi comprese le modalità per l'esercizio del diritto di voto, siano dettate da regolamenti adottati dai Consigli nazionali, i quali possono stabilire che le votazioni siano svolte anche mediante utilizzo di piattaforme informatiche che garantiscano la segretezza e la personalità del voto;
 - 3) prevedere che i regolamenti dei Consigli nazionali garantiscano la parità di genere attraverso specifiche apposite misure, quali le quote di genere, la doppia preferenza di genere, o l'alternanza di generi nella composizione della lista, o altre misure idonee;
- i) riordinare per ciascuna professione il regime delle incompatibilità con l'esercizio di altre attività;
 - l) prevedere la disciplina della natura giuridica del Consiglio nazionale e degli ordini e collegi territoriali, quali enti pubblici non economici aventi carattere associativo, soggetti alla vigilanza del Ministro competente e dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria;
 - m) prevedere che gli Ordini e i Collegi territoriali nonché i Consigli nazionali sono sottoposti alla vigilanza del Ministero competente;
 - n) prevedere che al personale dipendente degli Ordini e Collegi Professionali si applichino le norme di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il Contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni Centrali sezione enti pubblici non economici **nel rispetto dell'equilibrio finanziario dei medesimi enti**;
 - o) disciplinare i Consigli di disciplina territoriali e nazionali, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137, e stabilire che i componenti, nel rispetto del principio di tutela di genere, siano nominati rispettivamente dai Consigli degli Ordini e Collegi Territoriali e dai Consigli Nazionali e comunicati al presidente del tribunale territorialmente competente; prevedere che, qualora il numero degli iscritti all'albo sia esiguo, ove sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministro vigilante, su richiesta degli Ordini e Collegi territoriali interessati, sentito il Consiglio Nazionale, possa disporre che un Consiglio di disciplina territoriale estenda la sua competenza agli iscritti negli Albi di due o più ambiti territoriali limitrofi, designandone la sede; rimodulare il numero dei componenti sulla base del numero di iscritti nell'albo, aumentando o diminuendo il numero di membri all'aumentare o al diminuire, nell'ambito di soglie predeterminate, del numero di iscritti destinatari potenziali dell'azione disciplinare; prevedere modalità di svolgimento delle riunioni dei consigli di disciplina, le fasi del procedimento disciplinare e i tempi di svolgimento del procedimento, garantendo agli incolpati la

massima tutela del diritto di difesa; prevedere eventualmente anche la disciplina dell'utilizzo degli strumenti telematici al fine di velocizzare i procedimenti disciplinari e facilitare l'accesso alla giustizia domestica e stabilire per i membri dei consigli di disciplina territoriali e nazionali la partecipazione obbligatoria a corsi di formazione specifica, per un minimo di 5 crediti annui, attivati dai Consigli nazionali nell'ambito dei programmi di formazione obbligatoria; stabilire che la mancata partecipazione ai corsi può determinare la decadenza dalla funzione di consigliere di disciplina;

- p) prevedere che i Consigli nazionali che esercitano funzioni giurisdizionali possano adottare regolamenti di organizzazione per gestire la funzione giurisdizionale in modo più rapido ed efficiente;
- q) riservare in via esclusiva ai Consigli nazionali la competenza ad adottare e aggiornare il codice deontologico; prevedere che i codici deontologici siano aggiornati con l'esplicita previsione, a tutela del consumatore, di norme che garantiscano che la prestazione professionale, seppur svolta con l'ausilio di tecnologie digitali, sia frutto della professionalità e della competenza specifica dell'iscritto;
- r) prevedere che la pattuizione del compenso tra le parti del contratto d'opera professionale sia libera ma comunque proporzionata alla quantità, alla qualità e al contenuto specifico ed alle caratteristiche delle prestazioni professionali, e garantisca un equo compenso; prevedere che, per ciascun Ordine professionale siano stabiliti o aggiornati, con decreto del Ministero vigilante, su proposta del Consiglio nazionale, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del relativo decreto legislativo, i parametri per la determinazione dei compensi per le prestazioni professionali, anche svolte in forma associata o societaria;
- s) stabilire l'obbligo in capo ai professionisti di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione e prevedere che i Consigli Nazionali e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, possano stipulare convenzioni e polizze collettive a favore dei propri iscritti definendo le condizioni essenziali e i valori minimi dei massimali della polizza, da aggiornarsi ogni cinque anni con decreto del Ministro vigilante, sentito il Consiglio nazionale competente;
- t) prevedere sistemi di tutela a garanzia dei professionisti in caso di mancati adempimenti nell'esercizio della professione, e violazioni di termini per scadenze di natura fiscale, tributaria e previdenziale, in caso di impedimenti dovuti ad infortuni, ricoveri ospedalieri, gravi patologie o maternità;

- u) ridefinire la disciplina della formazione continua, che deve garantire l'opportuno aggiornamento degli iscritti negli albi e l'elevazione della qualità della prestazione professionale, anche in convenzione o collaborazione con le università **nel rispetto dell'equilibrio finanziario dei medesimi enti**; stabilire che ciascun Consiglio nazionale, sentito il Ministro vigilante, adotti un regolamento in materia di formazione continua che stabilisca:
- 1) il numero minimo di crediti formativi da acquisire per l'assolvimento dell'obbligo di formazione, adottando il criterio di equivalenza tra un credito formativo e un'ora di formazione;
 - 2) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti;
 - 3) i requisiti minimi dei corsi di aggiornamento;
 - 4) le condizioni per l'eventuale riconoscimento delle certificazioni di competenze acquisite dagli iscritti e dei crediti attribuiti da altre attività formative;
 - 5) i requisiti minimi per il rilascio dell'autorizzazione ad enti terzi a svolgere la formazione per gli iscritti all'Albo;
 - 6) un numero minimo di ore obbligatorie dedicate alla conoscenza dei nuovi strumenti digitali e di intelligenza artificiale e dei limiti, anche di carattere deontologico, previsti per il loro utilizzo in ambito professionale; i regolamenti possono prevedere le modalità per l'eventuale utilizzo delle nuove tecnologie per la fruizione, da parte degli iscritti, degli eventi formativi proposti dagli Ordini e Collegi e dagli enti terzi autorizzati;
- v) prevedere, ferme restando le garanzie di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, modifiche e integrazioni della disciplina delle società tra professionisti con particolare riferimento alle modalità di iscrizione agli Albi professionali e al registro delle imprese; alla partecipazione alle società e ai casi di incompatibilità; al conferimento ed esecuzione degli incarichi professionali e agli obblighi di informazione nei confronti della clientela; al regime disciplinare delle società e dei singoli soci professionisti e alla relativa responsabilità sul piano deontologico; all'assolvimento degli obblighi assicurativi; al regime fiscale e previdenziale proprio delle società tra professionisti che deve essere reso coerente con il regime fiscale previsto per i modelli societari dalle stesse adottate;
- z) prevedere che alle società costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011, si applichino, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i regimi fiscali previsti per i modelli societari dalle stesse adottate;
- aa) prevedere le modalità con cui le convezioni stipulate tra i soggetti dell'articolo 10, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, e gli ordini e i collegi professionali al fine della gestione degli

sportelli dedicati al lavoro autonomo, consentano a tale fine l'accesso e l'utilizzo dei servizi di incrocio tra domanda e offerta di lavoro offerti dalla piattaforma SIISL – Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2. Se i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, fanno rinvio a disposizioni di attuazione, le stesse sono adottate mediante regolamenti del Consiglio nazionale competente o mediante regolamenti del Governo o del Ministro vigilante previo parere da parte del relativo Consiglio nazionale.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, agli adempimenti relativi ai suddetti decreti, le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

ALLEGATO A

(elenco degli ordini e collegi professionali cui si applica la delega di cui all'articolo 1)

1. agrotecnici e agrotecnici laureati
2. architetti, pianificatori territoriali, paesaggisti, conservatori, architetti iunior e pianificatori iunior
3. assistenti sociali specialisti e assistenti sociali
4. attuari e attuari iunior
5. consulenti del lavoro
6. dottori agronomi e forestali, agronomi e forestali, zoonomi, biotecnologi agrari
7. geologi e geologi iunior
8. geometri e geometri laureati
9. giornalisti
10. ingegneri civili e ambientali, ingegneri industriali, ingegneri dell'informazione, ingegneri civili e ambientali iunior, ingegneri industriali iunior, ingegneri dell'informazione iunior
11. periti agrari e periti agrari laureati
12. periti industriali e periti industriali laureati
13. spedizionieri doganali
14. consulenti in proprietà industriale
15. tecnologi alimentari.